

agenzia mensile di
informazione universitaria
Spedizione in abbonamento postale
Reg. Tribunale di Palermo n. 21 del 20.6.1984
Dir. Nunzio Miraglia, dir. resp. Epifania Giambalvo
Redaz. c/o Miraglia via Piave, 150 D - Palermo
Co. Gra. S. Centro Stampa Ingegneria - Palermo
Pubblicità inferiore al 50%

**UNIVERSITÀ
DEMOCRATICA**

Settembre 1994

Anno XI n. 117

IN QUESTO NUMERO

=	La "nuova" università che la lobby di potenti ordinari vuole	1
=	Piattaforma unitaria sulla docenza universitaria	2
=	L'intervento del coordinatore dell'Assemblea al convegno nazionale di Padova.....	3
=	L'Esecutivo dell'Assemblea nazionale dei docenti universitari	3
=	Comunicato unitario sul disegno di legge del governo per la docenza universitaria	4
=	Gli studenti debbono far subito parte dei senati accademici	4
=	Avviso della prossima Assemblea nazionale dei docenti universitari	4

DISEGNO DI LEGGE DEL GOVERNO SULLA DOCENZA UNIVERSITARIA LA NUOVA UNIVERSITÀ CHE LA LOBBY DI POTENTI ORDINARI VUOLE IMPORRE È QUELLA DI PRIMA DEL 1973

"La nuova università" è il generoso titolo che "Repubblica" dà ad un intervento del ministro Podestà a difesa del disegno di legge sulla docenza universitaria che porta la sua firma, ospitato il 10 settembre 1994.

Da anni denunciavamo che la lobby di potenti ordinari controlla da sempre la stampa (oltre che il parlamento e i grossi partiti di maggioranza e di opposizione). In questi giorni si sta avendo unaennesima riprova di questo controllo.

Il gioco è quello di ospitare, oltre che la posizione del ministro a nome della lobby di potenti ordinari, anche interventi di qualche "perplesso" (del tipo di quello di Sylos Labini l'1 settembre sempre su "Repubblica"); interventi volti in realtà a chiarire e sostenere i punti cardini del progetto di controriforma della docenza universitaria.

Un progetto semplice e chiaro: i professori universitari devono essere pochi e "veri" (i 15 mila attuali ordinari), il resto della docenza deve essere formata da appartenenti a un ruolo subalterno (gli attuali ricercatori aumentati ad almeno 20 mila) e da un numero abbondante e indeterminato di precari (gli incaricati).

Il modello è quello di prima dei provvedimenti urgenti del '73 ed è quello verso cui, con sempre maggiore determinazione, punta da anni la lobby di potenti ordinari che ha come unico obiettivo quello di controllare le risorse pubbliche (in termini di posti, carriere, finanziamenti) nazionali e di ateneo. Per questo controllo occorre ripristinare l'organizzazione gerarchica parzialmente intaccata dai provvedimenti del '73, dalla 382 dell'80 e dalla riforma degli ordinamenti didattici del '90.

È un progetto che solo per mania di protagonismo l'attuale ministro vorrebbe intestarsi, ma che è in realtà di un potere trasversale che si esprime attraverso il ministro di turno (più recentemente vedi il decreto Amato che voleva sganciare associati e ricercatori dagli ordinari e la finanziaria del '94 del governo Ciampi che ha imposto l'"autonomia" finanziaria agli atenei che è in realtà un maggiore controllo di un ristretto gruppo di potenti delle risorse nazionali per l'Università (vedi l'istituzione dell'"osservatorio" che di fatto deciderà a quali atenei assegnare le risorse).

Il disegno di legge a firma Podestà è chiaro e completo e non dovrebbe dar luogo a letture equivoche e/o incomplete:

1. Il ruolo degli ordinari è l'unico ruolo docente e mantiene l'attuale organico di 15 mila unità e gli attuali associati vengono messi ad esaurimento, cioè dirottati su un binario morto (art. 1, comma 1 e art. 6, comma 3). Per gli attuali associati si riducono le possibilità di passaggio nel ruolo degli ordinari per la maggiore "pressione" dei ricercatori verso lo stesso ruolo.
2. L'elettorato passivo viene ulteriormente ristretto, riservandolo solo ad una parte degli ordinari (art. 1, comma 3).
3. Il concorso di ricercatore rimane locale e le commissioni per ricercatori sono costituite solo da ordinari (art. 5, comma 1); l'organico dei ricercatori viene aumentato di diverse migliaia di posti (art. 6, comma 3). Per gli attuali ricercatori, per i prossimi anni, si riducono a molto meno della metà le possibilità di avanzamento di carriera.
4. Viene ripristinata la vecchia figura dell'incaricato esterno destinata a sostituire quella degli associati (art. 1, comma 4).
5. Viene introdotta l'"idoneità a perdere" per cui gli idonei possono essere non oltre il numero dei posti disponibili aumentato del 30% e con scadenza dopo 5 anni se nel frattempo non chiamati (art. 4, comma 1).
6. Le commissioni di concorso sono solo elettive per assicurare il controllo certo ai gruppi dominanti (art. 3, comma 2).

È possibile che qualche furbacchione anche questa volta pensi che con aderenze politiche particolari sia possibile "correggere" (emendare) il disegno di legge a favore di una categoria o di una sua parte.

Noi pensiamo, invece, che il progetto vada battuto e sostituito con uno ad esso alternativo (v. piattaforma dell'Assemblea nazionale dei docenti e la piattaforma unitaria, riportata nella pagina seguente).

Solo con una tempestiva mobilitazione degli associati, dei ricercatori e degli ordinari democratici, in collegamento con il personale tecnico-amministrativo e con gli studenti, è possibile battere la controriforma dell'università e affermare la riforma democratica.

Chi non avesse ancora il testo del disegno di legge del governo può chiederlo a uno dei componenti dell'Esecutivo dell'Assemblea nazionale dei docenti universitari (v. elenco a pag. 3).

PIATTAFORMA UNITARIA SULLA DOCENZA UNIVERSITARIA

Assemblea nazionale dei docenti universitari, Anru, Cgil-Università, Cisl-Università, Cnu, Firu, Uil-Fur

Firenze, 26 luglio 1994

1. I docenti universitari sono inseriti in un ruolo unico, con organico unico.
2. Il ruolo si articola in 3 livelli, differenziati per trattamento retributivo.
3. La consistenza dell'organico di Ateneo è basata sulle esigenze didattiche, scientifiche e di servizio.
4. All'interno dei singoli atenei, l'incardinamento dei docenti ha luogo in una specifica area scientifico-disciplinare con titolarità in un settore scientifico-disciplinare. Si definisce area scientifico-disciplinare il complesso dei settori scientifico-disciplinari omogenei per destinazione curriculare e metodo scientifico, secondo quanto previsto dalla legge istitutiva del Consiglio Nazionale della Scienza e della Tecnologia, dal regolamento per l'elezione del Consiglio Nazionale Universitario e dei suoi Comitati di consulenza. Si definisce settore scientifico-disciplinare (gruppo concorsuale) un complesso di discipline strettamente omogenee per fini curriculari e metodo scientifico, secondo quanto previsto dalla legge 341/90.
5. I docenti di ruolo hanno pari funzioni didattiche e di ricerca nonché pari diritti accademici, ivi compreso l'elettorato attivo e passivo a tutte le cariche e la partecipazione agli organi di governo dell'Ateneo.
6. L'inserimento nella docenza, al livello iniziale, avviene mediante concorso nazionale con Commissione nazionale di settore scientifico-disciplinare.
7. Al concorso possono partecipare i laureati. Il titolo di dottore di ricerca, di specialista o, comunque, l'aver svolto attività di formazione in istituzioni universitarie e/o di ricerca nazionali e/o straniere sono valutati ai fini del concorso.
8. La chiamata dei vincitori è effettuata dall'area scientifico-disciplinare dell'Ateneo.
9. La conferma nel ruolo, che avviene dopo 3 anni dal superamento del concorso di ammissione, ha luogo previo verifica dell'acquisita maturità scientifica e della idoneità didattica. Tale accertamento è effettuato da una Commissione nazionale, costituita da docenti del settore scientifico-disciplinare di titolarità. I curricula dei candidati sono integrati con valutazioni sulle attività scientifiche, didattiche e di servizio svolte, formulate, rispettivamente, dall'area scientifico-disciplinare di Ateneo e dai Consigli delle strutture didattiche.
10. Tutti i docenti di ruolo sono sottoposti a verifiche periodiche sull'attività scientifica, didattica e di servizio svolta. dal superamento della verifica dipende l'effettiva erogazione della parte della retribuzione legata all'anzianità di servizio.
11. Ai fini del passaggio ai successivi livelli della docenza, i docenti di ruolo si sottopongono al giudizio di una Commissione nazionale di settore scientifico-disciplinare, che ne analizza la produzione scientifica e le attività didattiche e di servizio svolte. Al giudizio delle Commissioni nazionali di settore scientifico-disciplinare possono sottoporsi anche studiosi che non siano già docenti di ruolo presso Atenei nazionali. In questo caso, i candidati dovranno sottoporsi a prove che ne accertino le capacità didattiche.
12. Il superamento del giudizio comporta l'inserimento in un elenco nazionale di idonei allo specifico passaggio di livello, nello specifico settore scientifico-disciplinare. I giudizi sono a numero aperto. L'inserimento nelle liste è permanente.
13. All'interno del proprio bilancio, i singoli Atenei dispongono ogni anno delle risorse finanziarie necessarie ad effettuare un determinato numero di passaggi di livello. A tale cumulo di risorse concorrono, nei limiti di bilancio, le autonome determinazioni degli organi di programmazione di Ateneo, la disponibilità di nuovi finanziamenti sulla quota destinata al riequilibrio (ai sensi della legge di accompagnamento alla finanziaria 1994) e fondi ad hoc, specificamente allocati dal Ministero. Tale unico cespite è commisurato alla situazione di organico di ogni singolo Ateneo, con particolare riferimento al numero di docenti dell'Ateneo inseriti nelle liste nazionali di idonei.
14. Nell'ambito della programmazione generale dell'Ateneo, formulata nel rispetto delle esigenze di articolazione culturale, didattiche e di ricerca, si determinano annualmente quanti e quali passaggi di livello possono essere effettuati, identificando i relativi aree e settori scientifico-disciplinari.
15. La chiamata dei docenti destinati all'avanzamento di livello avviene da parte dell'area scientifico-disciplinare di Ateneo, che attinge dalle liste nazionali di idonei. Qualora la chiamata riguardi studiosi che non siano già docenti dell'Ateneo che la effettua, l'allocatione di risorse disposta dagli organi di governo dovrà essere commisurata all'esigenza di procedere all'attivazione ex-novo di una posizione di docenza. Qualora la chiamata riguardi studiosi che non siano già docenti presso un altro Ateneo nazionale, il chiamato sarà inserito in posizione di straordinario e dovrà sottoporsi ad un giudizio di conferma definitiva nel ruolo entro il triennio.

Sulla questione dei meccanismi di avanzamento nella carriera (vedi punti 12-14), l'Assemblea nazionale dei docenti universitari, coerentemente con quanto elaborato da tempo, ritiene invece che al riconoscimento dell'idoneità al livello superiore debba conseguire un riconoscimento immediato e pieno. Naturalmente, in questa ipotesi, una quota dei posti che si rende disponibile va posta a concorso per l'ingresso di "esterni" al primo ed al secondo livello.

Le altre organizzazioni firmatarie, pur condividendo il convincimento dell'Assemblea nazionale dei docenti universitari che sarebbe logico far discendere dal riconoscimento di un acquisito diritto al passaggio di livello la sua concreta attuazione, ritengono tuttavia non proponibile un meccanismo di avanzamento del tutto sganciato da ogni vincolo di bilancio, dal momento che presupposto di una concreta attuazione dei principi dell'autonomia universitaria è proprio il recupero della libera capacità di autodeterminazione finanziaria da parte dei singoli Atenei.

L'INTERVENTO DEL COORDINATORE DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE DEI DOCENTI UNIVERSITARI ALLA CONFERENZA NAZIONALE SULL'UNIVERSITÀ PROMOSSA DALLA CONFERENZA DEI RETTORI PADOVA 16-18 GIUGNO 1994

È stato rivolto un forte appello a non pentirsi nei confronti dell'articolo 5 della finanziaria. Io non la metterei sul piano dei pentiti e dei non pentiti, facendone addirittura un punto d'onore il non pentirsi: questa dovrebbe essere una logica propria di altri contesti.

Personalmente ritengo, invece, che sia molto grave non arrendersi di fronte all'evidenza. Ed è evidente a tutti (e con coraggio l'ha detto ieri chiaramente la dott.ssa Cei Semplici) che l'autonomia finanziaria degli Atenei è stata decisa con l'art. 5 in un momento e in un modo sbagliati. E ciò risulta anche da quanto testimoniato in tutti gli interventi finora svoltisi; non si capisce, quindi, perchè chi ha evidentemente operato per fare approvare quell'articolo non prenda atto che, al di là delle proprie intenzioni, si sono create negli Atenei situazioni di estrema difficoltà. Ritengo, invece, che proprio a partire da questo ragionevole "pentimento" si possa riparlare di autonomia in maniera corretta, chiarendo però pregiudizialmente quella che è la scelta di fondo: si vuole una Università ancora pubblica o la si vuole privata. Se si sceglie per l'Università pubblica allora si giustifica il suo finanziamento determinante dello Stato e si impone anche l'autonomia del sistema nazionale delle università italiane, autonomia che certamente non è contemplata nelle pseudoriforme che fino ad ora sono state prodotte.

L'"autonomia" che si è finora prodotta fa parte in realtà di un disegno di restaurazione. In questa direzione, l'intervento di Roversi Monaco è stato chiarissimo: egli vuole tornare, l'ha detto in maniera onesta e chiara, a come prima, cioè a un modello di Università in cui gli associati diventano i vecchi incaricati e i ricercatori diventano i vecchi assistenti a termine.

Che il progetto di restaurazione sia in corso e che per esso si sia operato spregiudicatamente è evidente a tutti. In questo percorso ci sono ogni tanto degli incidenti, come ritengo sia sostanzialmente l'articolo 5.

Il progetto di restaurazione è stato portato avanti anche grazie all'uso improprio e scorretto della Conferenza dei rettori, il cui gruppo dirigente è stato il principale autore di tutte le norme che il Parlamento ha tirato fuori e, in particolare e soprattutto, il protagonista della svolta che si è operata con la legge finanziaria. Anche in questo caso si è usato uno strumento improprio, sbagliato, scorretto e lo si è fatto in maniera golpista e anche maldestra. E i risultati si vedono.

Questo ruolo della Conferenza dei rettori va interrotto, perchè, se è pur vero che i singoli rettori rappresentano il proprio Ateneo, essi tuttavia non sono stati eletti per rappresentare l'insieme degli Atenei.

Bisogna prendere atto che queste operazioni sono comunque deleterie e sono solo funzionali al processo di restaurazione e di privatizzazione dell'Università. Una privatizzazione all'italiana, cioè in realtà una gestione privatistica delle risorse pubbliche a livello nazionale e a livello locale.

Non so se la Conferenza dei rettori, o meglio il suo gruppo dirigente, conosca la parola democrazia. Certamente non la pratica. Se si vuole mantenere l'Università pubblica, va recuperata la dimensione nazionale di essa, che è stata persa grazie soprattutto all'attuale CUN che si è fatto felicemente congelare. Si tratta di una operazione coordinata: chi opera per la restaurazione ha fatto svolgere un ruolo improprio alla Conferenza dei rettori ed ha messo fuori gioco il CUN, prorogando gli attuali suoi componenti, che così possono continuare a sopravvivere a se stessi.

Bisogna recuperare la democrazia e l'autonomia reale, e per ottenere questo occorre uno strumento, diverso dalla Conferenza dei rettori, che sia in grado di interloquire con il potere politico in maniera trasparente, corretta, democratica.

La svolta che, si dice, si sia prodotta nel Paese certamente non c'è stata all'Università. In questa Conferenza si è potuto ancora una volta verificare che si continua a fare gli stessi discorsi di prima. In particolare, l'intervento del Sottosegretario Meo Zilio è stato, nel linguaggio e nei contenuti, in perfetta continuità con il linguaggio e i contenuti dei precedenti governi. Valga un esempio per tutti. Il Sottosegretario ha parlato di giudizi di idoneità in numero doppio dei posti disponibili e con scadenza dalla lista degli idonei dopo due o tre anni: una cosa totalmente illogica, ma logica nella logica della gestione solita del potere accademico. Non si capisce, infatti, perchè il numero di idonei debba essere preventivamente fissato: l'idoneità non è un concorso e quindi dovrebbe escludere una graduatoria. Sarebbe bastato molto poco al nuovo Governo per risultare realmente nuovo sulle questioni universitarie: un linguaggio e una logica non negativamente accademici, pensando all'Università, nazionalmente e localmente, come a una comunità e non come a una cosa propria di un gruppo ristretto di potere.

(nunzio miraglia)

L'ESECUTIVO DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE DEI DOCENTI UNIVERSITARI

Ottavia Albanese (ab. 02 55183405, univ. 051 258431), Laura Corda (ab. 06 8076805, univ. 06 49914547), Mariano Giacchi (ab. 0577 286828, univ. 0577 263271), Massimo Grandi (ab. 055 224627, univ. 055 576984), Enrica Martinotti (ab. 0584 48563, univ. 050 24092), Nunzio Miraglia (ab. 091 599833, univ. 091 6568417), Paola Mura (ab. 049 8721702, univ. 049 651688), Giustina Pica (ab. 081 627789, univ. 081 2396945), Diane Ponterotto (ab. 0862 315902), Danilo Riva (ab. 011 532831, univ. 011 5566563).

COMUNICATO UNITARIO SUL DISEGNO DI LEGGE DEL GOVERNO RIGUARDANTE LA DOCENZA UNIVERSITARIA

Le organizzazioni dei docenti universitari: Assemblea nazionale dei docenti universitari, Anru, Cgil-Università, Cisl-Università, Cnu, Firu, Uil-Fur, Uspur, riunite a Firenze il 6 settembre 1994, hanno esaminato il disegno di legge governativo contenente "Norme in materia di stato giuridico e di reclutamento dei professori e dei ricercatori universitari".

A seguito di un attento esame delle disposizioni proposte, le organizzazioni esprimono la propria viva preoccupazione. Da una parte, l'apparente semplificazione della struttura della docenza, passa concretamente attraverso la messa ad esaurimento del ruolo dei professori associati, la penalizzazione della figura del ricercatore e l'apertura indiscriminata a contratti a termine anche per lo svolgimento di corsi ufficiali, così risolvendosi in una riproposizione di un modello organizzativo abbandonato fin dal 1973 e certamente inadeguato ad una Università qualificata e di massa che sola può rispondere alle esigenze della società italiana.

Dall'altra parte, il progetto, ancora una volta, si limita ad alcuni - anche se importanti - aspetti della problematica della riforma universitaria, trascurando questioni irrisolte da tempo come il completamento del disegno autonomistico, la disponibilità di congrue risorse umane e finanziarie, le inadeguatezze dello stato giuridico, la consistenza dell'organico.

Le organizzazioni firmatarie confermano il proprio impegno per condurre a termine in maniera congiunta la definizione di un modello organico di riforma dell'Università da sottoporre al dibattito in tutti gli Atenei ed al confronto con il governo e con le forze politiche in un convegno nazionale che si terrà entro il prossimo mese di ottobre e chiedono la riformulazione del progetto governativo.

GLI STUDENTI DEBBONO FAR SUBITO PARTE DEI SENATI ACCADEMICI

Il decreto-legge riguardante "Disposizioni urgenti per il funzionamento delle università" è stato per la quarta volta reiterato (G.U. del 24 agosto 1994). In esso è stato introdotto l'articolo 9 (sotto riportato) nella versione approvata il 27 luglio 1994 dalla Commissione Istruzione del Senato.

Art. 9.

1. Del consiglio di amministrazione e del senato accademico dell'università fanno parte rappresentanti degli studenti in misura non inferiore ad un decimo del numero complessivo dei componenti di ciascun organo; tali rappresentanti sono eletti dagli studenti dell'ateneo entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo modalità indicate con decreto del rettore.

2. Per le università alle quali è affidato il compito di avviare il graduale funzionamento delle nuove strutture decentrate, il consiglio di amministrazione è integrato, qualora già non vi appartengano, da rappresentanti degli enti promotori della sede decentrata.

3. Le università deliberano i propri statuti e regolamenti, ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e al presente decreto entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3, le università non possono accedere ai finanziamenti oggetto degli accordi di programma di cui alla citata legge n. 537 del 1993 ed al decreto-legge 30 luglio 1994, n. 478.

5. L'articolo 48 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 16 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, si interpreta nel senso che esso non si applica ai consigli di amministrazione delle università. Sono fatte comunque salve le deliberazioni adottate dai consigli di amministrazione prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

VENERDI 7 OTTOBRE 1994

ALLE 10 A ROMA A GEOLOGIA

ASSEMBLEA NAZIONALE DEI DOCENTI UNIVERSITARI

Questo numero di

UNIVERSITÀ DEMOCRATICA

è stato inviato ai membri della Commissione Istruzione del Senato e della Commissione Cultura della Camera, ai gruppi parlamentari, al ministero, ai membri del Cun, ai rettori, ai presidi, ai partiti, alle associazioni e ai sindacati universitari, ai quotidiani, ai settimanali, alle agenzie stampa, e a coloro che hanno inviato uno specifico contributo per ricevere l'Agenzia.

Chi desidera ricevere per un anno "Università Democratica" deve inviare uno specifico contributo (almeno 30.000 lire), con assegno non trasferibile o vaglia postale, intestato a Nunzio Miraglia c/o Dipartimento di Ingegneria Strutturale - Viale delle Scienze - 90128 Palermo = Tel. 091 599833 - 6568417 = Fax 091 6568407.